



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE/REPERIMENTO DI ALLOGGI
TEMPORANEI PER IMMIGRATI ED EMIGRANTI DI RITORNO DA PAESI EXTRA U.E.**

Tra

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

e

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Vicenza con sede in Via Btg. Framarin, 6, Vicenza, P. I.V.A. 00165800244, rappresentata da _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la suddetta sede, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore dell'AT.E.R. della Provincia di Vicenza, in seguito più brevemente denominata A.T.E.R. di Vicenza

Premesso

- a) che la Giunta regionale con deliberazione n. 3871 del 20 dicembre 2002 ha approvato, in attuazione del Programma regionale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2002 di cui alla D.G.R. 2079 del 26.7.2002, l'avvio di progetti di reperimento/realizzazione di alloggi temporanei per immigrati/emigranti di ritorno, affidando gli incarichi e i relativi finanziamenti alle AA.TT.E.R. del Veneto, in particolare all'A.T.E.R. di Vicenza per un finanziamento complessivo di € 2.133.208,32;
- b) che l'A.T.E.R. di Vicenza, in attuazione della predetta D.G.R. 3871/2002, ha inviato in data 11.06.2003 prot. n. 5434 il progetto esecutivo, rispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 3871/2002, per la realizzazione di n. 9 alloggi in Schio - VI (n. 18 posti letto), n. 9 alloggi in Piovene Rocchette - VI (n. 29 posti letto), n. 8 alloggi in Malo - VI (n. 18 posti letto) e n. 6



0d484af4



- alloggi in Arsiero - VI (n. 16 posti letto), successivamente approvato dal Dirigente dell'Unità di Progetto per la Sicurezza Pubblica e i Flussi Migratori con decreto n. 69 del 30.06.2003;
- c) che in data 09.07.2003 è stata pertanto sottoscritta la Convenzione con A.T.E.R. di Vicenza per la realizzazione/reperimento di un numero complessivo di 32 alloggi (per 81 posti letto) come sopra descritti e in data 13.08.2003 è stata liquidata la somma di € 1.706.566,66 a titolo di anticipo, così come previsto dalla Convenzione;
- d) che con deliberazione n. 2542 del 07.08.2007 la Giunta regionale ha accolto l'istanza dell'A.T.E.R. di Vicenza di destinare gli alloggi realizzati e come sopra individuati, al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a causa dell'impossibilità di procedere all'assegnazione di tali alloggi in favore degli emigranti/immigrati di ritorno dovuta ad una diversa esigenza locale, riconducibile all'evoluzione dei flussi migratori da fenomeno emergenziale a fenomeno strutturale.
- e) che con il provvedimento di cui sopra la Giunta regionale ha nel contempo fatto obbligo all'A.T.E.R. di Vicenza di individuare unità immobiliari alternative per ulteriori iniziative abitative da definirsi in coerenza con il nuovo Triennale Immigrazione 2007-2009, fino alla copertura dell'importo già liquidato pari ad € 1.706.566,66, maggiorati degli interessi maturati dalla data di erogazione;
- f) che la medesima D.G.R ha stabilito inoltre di procedere alla stesura ed alla approvazione di una nuova Convenzione tra Regione del Veneto e A.T.E.R. di Vicenza, a modifica della precedente, al fine di specificare le unità immobiliari, le finalità degli alloggi, i criteri di inserimento e le clausole di attuazione in coerenza con il sopra citato Piano Triennale di massima 2007-2009 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione.
- g) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.06.2014, n. 7918/13 e con successiva determinazione del Commissario Straordinario n. 14481 del 31.10.2017, l'A.T.E.R. di Vicenza ha proposto di destinare alla locazione temporanea agli immigrati ed emigranti di ritorno, con vincolo di 15 anni, gli alloggi realizzati con fondi propri siti in comune di Piovene Rocchette, comunicando altresì la disponibilità di n.12 alloggi e.r.p. in comune di Enego per i quali si rendeva necessaria l'autorizzazione alla variazione della destinazione da parte della allora Sezione Regionale Edilizia Abitativa;



0d484af4



- h) che con successiva nota del 05.03.2015 prot. n. 0097481 è stato richiesto all'ATER di Vicenza, per ciascun intervento proposto, il Quadro Tecnico Economico (QTE) per quantificare il valore delle unità abitative proposte in Piovene Rocchette, nonché, al fine dell'accoglimento di tale proposta, di procedere alla richiesta di autorizzazione alla Sezione Edilizia Abitativa relativamente ai 12 alloggi siti in Comune di Enego.
- i) che, a seguito di ulteriore corrispondenza e successivi incontri tra le parti, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 14481 adottata il 31.10.2017, trasmessa all'Unità Organizzativa Edilizia abitativa per il parere di competenza, è stata confermata:
- la destinazione a locazione temporanea per un periodo non superiore a 15 anni a immigrati e/o emigrati di ritorno gli alloggi in Comune di Piovene Rocchette, via M. Cengio, realizzati con fondi propri dell'A.T.E.R., con una superficie complessiva di mq. 540 e un Q.T.E. a preconsuntivo di € 1.010.010,88;
 - la destinazione per le medesime finalità di alloggi e.r.p. siti in Comune di Enego ex Colonia Alpina, con una superficie complessiva di mq. 460,7 ed un Q.T.E. di € 1.148.826,89.
- j) che con nota prot. 88618 del 07.03.2018 l'U.O. Edilizia Abitativa ha comunicato il nulla osta alla destinazione degli alloggi di Enego alla locazione temporanea in favore di immigrati e/o emigranti di ritorno;
- k) che gli alloggi proposti risultano soddisfare le esigenze per le quali è stata disposta la primaria assegnazione di risorse, poiché gli stessi risultano in possesso dei prescritti requisiti e il valore dei medesimi copre interamente l'importo già liquidato in favore dell'A.T.E.R. di Vicenza, pari ad € 1.706.566,66, maggiorati degli interessi maturati dalla data di erogazione alla data dell'intervenuto accordo, in attuazione della D.G.R. 3871 del 20.12.2002.
- l) che con D.G.R. n. _____ del _____ è stato deliberato di destinare, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 2542 del 07.08.2007, i seguenti alloggi, destinandoli alle finalità dei programmi immigrazione, fino alla copertura dell'importo già liquidato in favore dell'ATER di Vicenza, pari ad € 1.706.566,66, maggiorati degli interessi maturati dalla data di erogazione alla data dell'intervenuto accordo:



0d484af4



- alloggi in Comune di Piovene Rocchette, via M. Cengio, realizzati con fondi propri dell'ATER, con una superficie complessiva di mq. 540 e un Q.T.E. a preconsuntivo di € 1.010.010,88;
- alloggi e.r.p. siti in Comune di Enego ex Colonia Alpina, con una superficie complessiva di mq. 460,7 ed un Q.T.E. di € 1.148.826,89.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quante segue

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la destinazione, con vincolo di 15 anni, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. _____ del _____, dei seguenti alloggi per l'attuazione delle seguenti azioni integrate:

- aumento delle disponibilità di alloggi temporanei tramite la realizzazione di alloggi completi di arredo nella Provincia di Vicenza di cui:
 - ♦ alloggi in Comune di Piovene Rocchette, via M. Cengio, realizzati con fondi propri dell'A.T.E.R., con una superficie complessiva di mq. 540 e un Q.T.E. a preconsuntivo di € 1.010.010,88;
 - ♦ alloggi e.r.p. siti in Comune di Enego ex Colonia Alpina, con una superficie complessiva di mq. 460,7 ed un Q.T.E. di € 1.148.826,89.
- avvio di un percorso di integrazione sociale e abitativo dei lavoratori migranti finalizzato a:
 - ♦ aiutare i lavoratori migranti nella fase di orientamento;
 - ♦ limitare le tensioni sociali potenziali nel territorio;
 - ♦ migliorare l'utilizzo del tempo extra-lavorativo;
 - ♦ supportare gli utenti nella ricerca di un alloggio stabile.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

La presente convenzione rientra tra i progetti di attuazione del programma abitativo regionale di cui alla D.G.R. n.3871/2002, cui si fa rinvio, rivolto ai lavoratori regolarmente soggiornanti. Tali



0d484af4



progetti si prefiggono il duplice obiettivo di ampliare la disponibilità di alloggi temporanei per immigrati/emigrati di ritorno favorendo la migliore applicazione della citata L.189/2002 e di sostenere fattivamente l'avvio del percorso di integrazione del lavoratore immigrato.

Specificata attenzione dovrà essere posta nella localizzazione degli interventi rispetto ai luoghi di lavoro, attivando sinergie con le associazioni del mondo produttivo.

Dovranno esser previsti percorsi articolati e strumenti concreti di accompagnamento sociale all'inserimento del lavoratore e ogni misura possibile per prevenire l'insorgere, al termine del periodo di sistemazione alloggiativa temporanea, di situazioni di grave disagio ed emergenza sociale tanto per il cittadino immigrato/emigrato di ritorno quanto per la comunità di accoglienza.

L'ATER di Vicenza dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, con cadenza biennale, una relazione sullo svolgimento delle attività, con indicazione dello stato delle locazioni e della realizzazione delle attività di integrazione sopra riportate.

Art. 4 (Durata)

La presente convenzione è valida ed efficace tra le parti fino al 31.12.2033.

Art. 5 (Costi e copertura finanziaria del progetto)

Il valore del progetto di cui alla presente convenzione ammonta a 1.706.566,66, già erogati in favore dell'ATER di Vicenza, in data 13.08.2003, maggiorati degli interessi maturati dalla data di erogazione alla data dell'intervenuto accordo.

Art. 6 (Revoca e recesso)

La Regione Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di recedere dalla convenzione stessa senza alcun onere di spesa da parte della medesima per il lavoro svolto; in tale caso l'importo anticipato dovrà essere restituito.



0d484af4



Art. 7 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 8 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 10 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 11 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679/UE e sue successive integrazioni e modifiche. L'ATER di Vicenza si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.12 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 14 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,



0d484af4



comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 15 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 15 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia li, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Veneto – U.O. Flussi Migratori

Per l'A.T.E.R. della Provincia di Vicenza



0d484af4

